



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Rep. D.C.R. n. 98 / 2019

OGGETTO: NOVARA – Palazzo Cattaneo – Via dei Tornielli n. 14
C.F. e C.T. Fg. 168, part. 9368.

AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL PIEMONTE

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137* e s.m.i., che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTE in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i., *ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*, relativi all'alienazione dei beni culturali;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del Decreto Legislativo del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*

VISTO in particolare l'art. 39 del predetto DPCM 171/2014, che individua la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (d'ora innanzi anche Co.Re.Pa.Cu.) quale organo collegiale a competenza intersettoriale, regolamentandone le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento;

VISTO il D.M. 23/01/2016, n. 44 *Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;*

PRESO ATTO che con Decreto della Direzione Generale Bilancio del MiBAC del giorno 18 marzo 2019, repertoriato al n. 435, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2019 al foglio 7134, è stato attribuito alla dott.ssa Francesca FURST l'incarico con decorrenza 25/03/2019 di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Piemonte;

DATO ATTO che con delibera della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 22 del 21/12/2016 è stato *individuato nel Presidente della Commissione il soggetto delegato a sottoscrivere gli atti giuridici emanati dalla stessa Co.Re.Pa.Cu.;*





Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

PREMESSO che la Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio con nota prot. n. 12353 del 15/10/2018, registrata al protocollo del Segretariato regionale del Mibac per il Piemonte n. 6222 del 05/11/2018, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione ad alienare il bene immobile in oggetto, soggetto alle disposizioni di tutela di cui al precitato D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., come acclarato con D.M. del 02/05/1968;

ATTESO che sulla predetta istanza è stato acquisito il parere positivo rilasciato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, trasmesso al Segretariato regionale per il Piemonte con nota prot. n. 7231 del 17/06/2019, registrata in pari data al protocollo di quest'ultimo n. 3065;

ACCERTATO che il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, commi 1 e 2 e art. 55, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. citato in premessa;

RITENUTO che l'alienazione proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

RICHIAMATA la delibera della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 08 in data 17/06/2019, in cui si autorizza l'alienazione dell'immobile indicato in oggetto;

AUTORIZZA

l'Agenzia del Demanio ad alienare il bene immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i., ai sensi dell'art. 10 della *Legge 6 luglio 2002, n. 137*, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

1. dovranno essere sottoposti a preventivo parere della Soprintendenza competente i progetti delle opere di qualsiasi tipo, anche minimali, che dovranno essere eseguite sull'immobile ai sensi degli artt. 21-22-29 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
2. poiché il palazzo presenta un impianto plani-volumetrico articolato e irregolare, in parte su due piani fuori terra ed in parte su tre livelli, oltre ad un piano interrato e sottotetto, e poiché mantiene al suo interno la stratificazione storica che ne costituisce carattere identitario e valore culturale, l'alienazione dell'immobile dovrà essere vincolata ad una destinazione d'uso che non stravolga tali caratteristiche. Andranno pertanto mantenuti anche quegli aspetti distributivi che connotano la composizione dell'impianto architettonico, non meno rilevanti e determinanti per la sua storia e il suo valore culturale;
3. dovranno essere effettuate tutte le opere necessarie ad una corretta manutenzione al fine di garantire la conservazione nel tempo del bene, applicando tecniche e materiali compatibili con le caratteristiche monumentali del fabbricato a giudizio degli enti di tutela competenti in materia;
4. l'immobile dovrà essere destinato ad usi compatibili con i caratteri storico-architettonici e con i valori tutelati;
5. dovrà essere garantita, particolarmente in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, la pubblica fruizione del bene in sintonia con le caratteristiche storico-artistiche dell'edificio.





Ministero per i beni e le attività culturali

SECRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione dovranno essere riportate nell'atto di alienazione del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del C.C. ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte nei registri immobiliari a cura del competente Soprintendente.

Si ricorda inoltre che il futuro atto di alienazione, come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento autorizzativo è ammessa proposizione di ricorso al Ministero per i beni e le attività culturali per motivi di legittimità e di merito, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 42/2004. È inoltre ammessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma dell'art. 7 e ss. del D.Lgs. del 2 luglio 2010 n. 104 – "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo" e successive modifiche; ovvero, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 19 GIU 2019



Il Presidente della Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale del Piemonte

dott.ssa Francesca Furst

LI/nr
M.





Ministero

per i beni e le attività culturali

SECRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Torino, 18 GIU. 2019

Agenzia del Demanio

Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

via pec: dre.PiemonteVdA@pce.agenziademanio.it

Prot. n. 3087

E.p.c.

Class. 34.07.02/692.2 - 34.07.02/692.3 - 34.07.02/692.4 - 34.07.02/692.5 - 34.07.02/692.6

Oggetto: Novara - Caserma Cavalli (scheda NOB0042/parte), ex Caserma Gherzi (scheda NOB0048/parte), ex Caserma Passalacqua (scheda NOD0014/parte), Palazzo Cattaneo (scheda NOD0005), ex Palazzo San Paolo (scheda NOD0006/parte) – Istanze di autorizzazione all'alienazione. RISCOントRO.

In riscontro alle istanze di autorizzazione all'alienazione ex art. 55 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. relative alle porzioni delle caserme di cui all'oggetto e al Palazzo Cattaneo, ubicati nella città di Novara, si comunica a codesta Direzione che la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte, riunitasi in seduta 08 del 18/06/2019, ne ha deliberato l'autorizzazione condizionata alle prescrizioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. I procedimenti autorizzativi si concluderanno quindi a breve con l'emanazione dei relativi provvedimenti.

Per quanto riguarda invece la porzione dell'ex Palazzo San Paolo di Novara, si rappresenta che la citata Soprintendenza ha comunicato nel corso dei lavori della medesima Commissione sopra richiamata di essere in attesa di riscontro da parte di codesta Direzione Regionale alla nota prot. n. 7150 del 12/06/2019. La Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale rimane pertanto a sua volta in attesa dell'esito istruttorio di competenza della Soprintendenza, per poter procedere quanto prima al riesame dell'istanza autorizzativa.

Assicurando la massima e consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

D'ordine del Segretario regionale per il Piemonte
dott.ssa Francesca Furst

Il funzionario delegato
arch. Luigi Imparato

